

A large, light gray decorative graphic consisting of three circles connected by lines, forming a stylized '3' or a network structure.

REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI

Approvato dall'Amministratore Unico in data 15/3/2017

FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI

Art. 1

Istituzione e ambito di applicazione

1. E' istituito presso AnciLab l'elenco dei fornitori per l'affidamento di servizi e forniture di beni di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori e prestatori di servizi al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. L'elenco ha la finalità di individuare un numero di fornitori per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt.80 e 83 del D.lgs 50/2016 e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Nell'ambito dell'elenco, AnciLab, può individuare i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di beni e servizi.

ART. 2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata triennale, salva la verifica annuale – a campione – dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 – Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco dei fornitori di Ancilab, previa valutazione della stessa, i seguenti soggetti:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i liberi professionisti, singoli o associati;
- c. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del D.lgs 50/2016;
- e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 45 del D.lgs 50/2016
- f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 45 del D.lgs 50/2016;
- g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del D.lgs 50/2016

- h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 45 del D.lgs 50/2016;
- i. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- j. tutti gli altri soggetti, individuali o collettivi che, pur non essendo esplicitamente previsti nelle categorie precedentemente elencate, svolgono attività economica in materia di servizi e forniture di beni e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

ART. 4

Categoria di specializzazione e classi di importo

1. I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti ovvero servizi offerti (allegato 1).
2. Le classi d'importo all'interno di ciascuna categoria di specializzazione sono le seguenti:
 - a) Classe 1 fino a € 40.000,00;
 - b) Classe 2 da € 40.001,00 fino a € 209.000,00.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. Gli operatori economici devono presentare ad AnciLab apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti. L'invio della domanda d'iscrizione comporta l'accettazione integrale della presente disciplina.

2. I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco dei fornitori dovranno presentare domanda, secondo quanto previsto dall'allegato 2, corredata dalla documentazione ivi descritta. AnciLab provvederà – entro 30 giorni – dalla ricezione della domanda alla validazione dei requisiti e alla registrazione all'interno dell'elenco di pertinenza consultabile nell'apposita sezione sul sito.
3. AnciLab si riserva di effettuare controlli – a campione – rispetto alle dichiarazioni rese, nonché di richiedere integrazione alla documentazione e certificati o attestazioni rilasciati dai soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali è stato reso il servizio o la fornitura.

Art. 6

Tenuta e aggiornamento dell'elenco

1. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente, anche a mezzo fax o pec, ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
2. L'elenco sarà sottoposto a revisione ogni anno a cura di AnciLab.
3. I soggetti potranno verificare l'avvenuto inserimento nell'elenco consultando il sito internet della Società.

Art. 7

Cancellazione dall'elenco.

1. La cancellazione dei soggetti dall'elenco avverrà nel caso risulti che:
 - a) sia stata accertata la negligenza dell'impresa o la malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) l'impresa si trovi in liquidazione o abbia cessato l'attività o sottoposta ad altra procedura concorsuale;
 - c) l'impresa abbia perso anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 1 comma 2.

2. Il Responsabile del procedimento valutate le circostanze provvederà alla comunicazione di cancellazione, la quale verrà comunicata al soggetto iscritto.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta del soggetto iscritto che andrà inviata mediante raccomandata a/r o pec al responsabile del procedimento.

Art. 8

Treatmento dei dati personali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice della Privacy", si informa che Ancilab srl gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
5. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
6. Titolare dei dati è Ancilab.
7. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere indirizzata al Titolare.

Art. 9 Pubblicità

1. Il presente regolamento verrà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web della società

